

1) La dichiarazione è resa dall'interessato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e può essere resa dai seguenti soggetti ai sensi degli artt. 4 e 5 dello stesso D.P.R.:

- genitore esercente la potestà, se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori;
- tutore se l'interessato è soggetto a tutela;
- interessato con l'assistenza del curatore se l'interessato è soggetto a curatela;
- coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza, da altro parente in linea retta o collaterale fino al 3° grado, per impedimento temporaneo per motivi di salute, (la dichiarazione deve contenere espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento).

2) Per reddito complessivo ai fini dell'esenzione, è da intendersi il reddito lordo del nucleo familiare fiscale, quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata (**redditi 2024**), come **somma dei redditi di tutti i componenti del nucleo fiscale** al lordo degli oneri deducibili, della deduzione per abitazione principale, delle detrazioni fiscali da lavoro e di quelle per carichi di famiglia. Il reddito è rilevabile dai seguenti modelli:

- mod. 730/2025: prospetto di liquidazione mod. 730-3 redditi 2024, importo di cui al rigo 137;
- mod. UNICO 2025: quadro RN, importo di cui al rigo RN1, colonna 1;
- mod. CU 2025 LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (in assenza di dichiarazione): sezione "dati fiscali", somma degli importi di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5;

Compongono il **nucleo familiare fiscale**, oltre al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, le persone a carico per le quali spettano le detrazioni per carichi di famiglia. A seguito della legge 20 maggio 2016, n. 76, anche le persone dello stesso sesso unite civilmente, fanno parte dello stesso nucleo fiscale.

Pertanto non si considera il nucleo anagrafico, cioè quello risultante dal certificato anagrafico, ma unicamente il nucleo fiscale.

La composizione è quella risultante al 31 dicembre dell'anno 2024.

Coppie divorziate o unioni di fatto: la presentazione dell'autocertificazione di esenzione dal ticket per i minori di anni 6 spetta al genitore che ha il figlio a carico e fruisce delle relative detrazioni fiscali. Nel caso in cui il figlio risulti a carico di entrambi i genitori è necessario verificare tutti e due i redditi e, nel caso in cui almeno uno di questi, presi singolarmente, non superino la soglia prevista dalla legge è possibile autocertificare.

3) **Familiari a carico** (esclusa esenzione codice E80): sono considerati a carico i familiari che nel 2024 hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del **reddito complessivo, per un ammontare non superiore a € 2.840,51** (al lordo degli oneri deducibili e considerando quanto previsto dalla norma compreso nel reddito complessivo). Il limite reddituale aumenta a **4.000.00 €** per i figli di età non superiore ai 24 anni. Possono essere a carico:

Il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

e, se conviventi con il contribuente oppure nel caso in cui lo stesso corrisponda loro assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, i seguenti altri familiari (cosiddetti "altri familiari a carico"):

- | | |
|--|--|
| a. il coniuge legalmente ed effettivamente separato; | d. i genitori adottivi; |
| b. i discendenti dei figli; | e. i generi e le nuore; |
| c. i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; | f. il suocero e la suocera; |
| | g. i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. |

4) **Pensione al minimo**: è un'integrazione che lo Stato, tramite l'INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". L'importo della pensione spettante viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. L'importo mensile della pensione al minimo, che per il 2025 è pari a € 603,40 mensile, varia di anno in anno e, a condizione che si posseggano determinati requisiti, può essere incrementato di una maggiorazione. L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

5) **Titolari di assegno sociale**: per l'anno 2025 l'importo massimo dell'assegno sociale erogato dall'INPS è pari a € 538,69 mensili per 13 mensilità (€ 7.002,97 annuo). L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

6) **Soggetti disoccupati / inoccupati**: sono i soggetti iscritti negli elenchi dei Centri per l'Impiego (ex Uffici di Collocamento) all'atto della prescrizione delle prestazioni. Per disoccupati si intendono coloro che hanno perso una precedente occupazione, gli inoccupati sono invece coloro che sono in cerca di prima occupazione (per questi l'esenzione è riconosciuta solo a livello provinciale).

L'esenzione è estesa anche ai familiari a carico.

7) **Soggetti terzogeniti o successivi**: sono esenti i figli a carico, dal terzo in poi, facenti parte il nucleo familiare fiscale (e non anagrafico) ai sensi della L.P. 1/2011 che abbiano, nell'anno d'imposta indicato al punto 2, un reddito complessivo personale inferiore ai 6.000,00 euro (esenzione riconosciuta a livello provinciale). N.B. L'eventuale perdita di vigenza a carico di un figlio fa perdere il diritto al terzogenito.

Si ricorda che si ha diritto all' esenzione se **oltre allo status (età, pensionato al minimo e disoccupato)** il soggetto appartiene ad un nucleo familiare fiscale con un **reddito complessivo lordo (dell'intero nucleo familiare fiscale), riferito all'ultima dichiarazione dei redditi presentata (redditi 2024), non superiore ai limiti indicati nella allegata dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà.**

ATTENZIONE: CONTROLLI SULLA VERIDICITÀ DELLE DICHIARAZIONI

L'Azienda Sanitaria, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, è tenuta a controllare il contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e degli atti di notorietà (pertanto anche le dichiarazioni in merito alle condizioni reddituali), verificando la veridicità dei dati e delle situazioni dichiarate dagli interessati. Si ricorda che nel caso di dichiarazioni non veritiere, l'amministrazione deve immediatamente dichiarare decaduto dal beneficio il soggetto che ha dichiarato il falso e procedere all'irrogazione della sanzione amministrativa e, nei casi previsti, alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

VALIDITÀ: Le dichiarazioni di esenzione degli iscritti all'anagrafe degli assistibili della Provincia Autonoma di Trento, RELATIVE AL COD. ESENZIONE E01 PER I SOGGETTI CON ETÀ SUPERIORE AI 65 ANNI HANNO VALIDITÀ ILLIMITATA SALVO COMUNICAZIONE DELL'INTERESSATO IN CASO DI SUPERAMENTO DEL LIMITE REDDITUALE PREVISTO. TUTTE LE ALTRE HANNO VALIDITÀ DAL 1 LUGLIO 2025 FINO AL 30 GIUGNO 2026 ai sensi dell'art. 54 della L.P. 23 luglio 2010 n. 16. PERDONO IMMEDIATA VALIDITÀ IN TUTTI I CASI IN CUI LE CONDIZIONI IN ESSA DICHIARATE NON SUSSISTANO PIÙ (ad esempio: compimento dei sei anni, cessato godimento della pensione sociale o minima, perdita dell'iscrizione al CENTRO PER L'IMPIEGO, ecc.).

IL DICHIARANTE È TENUTO A DARE IMMEDIATA COMUNICAZIONE DEL VENIR MENO DELLE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE ALL'ADDETTO ALLO SPORTELLLO IN OCCASIONE DELLA FRUIZIONE DI ULTERIORI PRESTAZIONI.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

1. I dati personali forniti nell'ambito della presente domanda verranno trattati esclusivamente per le seguenti finalità: esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investita APSS ed in particolare per l'erogazione delle prestazioni previste dalla normativa nazionale (dpcm 12 gennaio 2017) e provinciale (deliberazioni Giunta Provinciale) in materia di livelli essenziali ed aggiuntivi di assistenza.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio per dar corso al procedimento di cui alla presente domanda e per tutte le attività connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive). Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di dar corso alla presente domanda e di espletarne il relativo procedimento.
3. L'Azienda, oltre ai dati forniti con la presente domanda, può raccogliere per le finalità sopra indicate dati personali comuni presso i registri anagrafici comunali, l'Agenzia delle Entrate e i Centri per l'Impiego.
4. Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacee e con strumenti informatici/elettronici con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi. I dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità sopracitate, da personale dipendente appositamente nominato e autorizzato. Sempre per le finalità indicate, i dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per APSS, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e che sono nominati Responsabili del trattamento, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.
5. È esclusa l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.
6. I dati personali saranno conservati secondo quanto previsto dal manuale di gestione degli archivi "Prontuario di conservazione dei documenti e dei fascicoli" disponibile nel sito dell'Azienda al seguente indirizzo web: www.apss.tn.it/direttive-aziendali.
7. I dati personali non saranno trasferiti fuori dell'Unione Europea.
8. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con sede in via Degasperi n. 79 a Trento a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 - 38123 Trento - tel. 0461/904172 urp@apss.tn.it.
9. Preposto al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Amministrazione Ospedale Territorio del Distretto Est, quale delegato dal Titolare.
10. L'interessato per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi, 79 - 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it
11. L'interessato ha diritto, altresì, di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

DATA

FIRMA

12. Con la firma apposta in calce alla domanda si attesta di aver preso visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679.